

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE E DELLA CONSULTA PER L' ASSISTENZA SOCIALE

La Segreteria di Stato, con lettera del 7.XII.1969 (cfr. allegato n.1), per espressa volontà del S. Padre, ha dato mandato alla Presidenza della C.E.I. "di provvedere - mediante nuovi organismi unitari - alla tutela, promozione, qualificazione e all'aggiornamento delle Istituzioni ed Opere assistenziali, siano esse affidate al clero secolare che ai religiosi".

Per assolvere questo compito, si è proceduto allo studio del problema con la collaborazione di persone particolarmente esperte in questo settore; ed è stata predisposta l'istituzione di una "Commissione" e di una "Consulta" permanenti per l'assistenza sociale a livello nazionale, regionale e diocesano, come è indicato nel Regolamento (cfr. allegato n.2)..

Lo schema del Regolamento fu prima sottoposto all'esame della Commissione episcopale per i problemi sociali; successivamente l'ultima stesura fu presentata al Consiglio di Presidenza che l'ha approvata "ad experimentum" nella sessione del 20-22.I.1970..

Detto Regolamento, ai fini della costituzione di questi organismi nell'ambito della diocesi, in virtù delle precise disposizioni del S. Padre, diviene pertanto normativo..

Quanto prima saranno fornite ulteriori indicazioni e strumenti di lavoro alle costituite Commissioni, perché, specie i criteri di giudizio nelle visite agli Istituti siano, per quanto possibile, omogenei..

ALLEGATO N. 1

SEGRETERIA DI STATO - N. 131.625 - DAL VATICANO 7 NOVEMBRE 1969
Lettera indirizzata al Card. Antonio Poma, Presidente della C.E.I.

Signor Cardinale,

L'importanza delle attività caritative ed assistenziali, in ordine al compimento della missione pastorale dei Vescovi, è stata sottolineata e messa bene in luce dal Concilio Ecumenico Vaticano II, il quale ha altresì auspicato e promosso un rinnovato impulso, affinché l'esercizio coordinato di tali attività sia sempre più adeguato, nelle strutture, nei metodi e nei mezzi, alle condizioni ed alle esigenze odierne, e sia sempre meglio rispondente alla coscienza sociale del nostro tempo.

Se si considerano le profonde trasformazioni sociali che, in Italia, soprattutto negli ultimi decenni, hanno investito anche il settore dell'assistenza, si appalesa tanto più urgente la necessità di un'efficace azione, intesa a riordinare ed adeguare le Istituzioni e le Associazioni operanti in questo campo, e dipendenti sotto qualsiasi aspetto dall'autorità ecclesiastica.

Sono ben noti, inoltre, alcuni fatti recenti purtroppo negativi, che sono stati strumentalizzati a danno delle Istituzioni cattoliche, con l'evidente scopo di far sorgere serie difficoltà alle Istituzioni medesime, in campo educativo, economico e sociale.

Questa Segreteria di Stato non ha mancato di fare esaminare in sede competente la situazione venutasi a determinare in Italia circa detti Istituti Assistenziali, e di chiedere in merito anche il parere dei Sacri Dicasteri interessati alla soluzione del grave problema (Sacre Congregazioni per i Vescovi, per il Clero, per i Religiosi e gli Istituti Secolari, per l'Educazione Cattolica, Vicariato di Roma), riferendo a Sua Santità sulle risultanze dello studio.

Il Santo Padre, accogliendone il voto unanimemente espresso al riguardo, ben volentieri affida alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana il compito di provvedere - mediante nuovi organismi unitari - alla tutela, promozione, qualificazione e all'aggiornamento delle Istituzioni ed Opere assistenziali, siano esse affidate al clero secolare che ai religiosi.

Sarà pertanto cura della C.E.I. di preparare un concreto piano di azione, atto a costituire commissioni di studio ed organi esecutivi di coordinamento e di vigilanza su tutto l'apparato assistenziale cattolico in Italia; e sarà, d'altra parte, doveroso impegno di ogni Istituzione - comprese quelle dirette da Religiosi esenti (Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae*, art. 25 e segg.) - di uniformarsi agli accertamenti e agli indirizzi predisposti in maniera congrua e stabile.

Per la soluzione sollecitata del grave e delicato problema, saranno di valido aiuto, senza dubbio, le Organizzazioni già esistenti come l'ICAS, la FIRAS, l'UNEBA, l'USMI, ed altre lodevoli e qualificate Istituzioni.

Sono certo, Signor Cardinale, che da questo lavoro di riordinamento, tanto urgente e tanto necessario, scaturirà un grande bene per gli stessi Istituti di Assistenza e di Beneficenza Cattolici, i quali si vedranno opportunamente sostenuti, aiutati e indirizzati in una comune norma di attività benefica.

Profitto volentieri dell'occasione per confermarvi con sensi di profonda venerazione

di Vostra Eminenza
dev.mo in Domino

G. Card. VILLOT

Regolamento della Commissione e della Consulta per l'assistenza sociale

- 1.- La Commissione e la Consulta per l'assistenza sociale sono organismi permanenti, con articolazione nazionale, regionale e diocesana, costituiti ai vari livelli dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, dalla Conferenza Episcopale Regionale e dall'Ordinario diocesano.
- 2.- La Commissione ha il compito di svolgere azione di promozione qualificata nel settore dell'assistenza e di raccordo fra le Istituzioni assistenziali, in qualunque modo dipendenti dall'autorita' ecclesiastica.
- 3.- La Consulta e' l'organismo di raccordo e di intesa tra tutte le forze e le organizzazioni cattoliche, interessate ed operanti nel settore dell'assistenza.

COMMISSIONE NAZIONALE

- 4.- La Commissione nazionale operera' in stretta collaborazione con la Commissione episcopale per i problemi sociali, usufruendo dell'apporto di esperti.
- 5.- La Commissione nazionale, d'intesa con le Commissioni regionali e diocesane, dovra' promuovere azione di illuminazione della pubblica opinione per la difesa dei diritti delle Istituzioni assistenziali dipendenti dall'autorita' ecclesiastica e dell'apporto che esse offrono alla comunita' nazionale.

Curera' particolarmente, specie attraverso studi e pubblicazioni, che il ruolo della libera assistenza venga debitamente accettato e riconosciuto nelle norme legislative e negli organi operativi della nazione.

COMMISSIONE REGIONALE

- 3.- E' indispensabile avvalersi di una struttura regionale, perche' la Costituzione Italiana prevede che l'assistenza sociale rientri nei compiti delle Regioni, e perche' la programmazione assistenziale avra' dimensioni regionali.

Ogni Conferenza Episcopale Regionale nominerà un Vescovo, responsabile del settore, o un Sacerdote. Questi dovrà avvalersi dell'opera di una Commissione regionale, costituita dai membri più qualificati delle Commissioni diocesane, di cui nel numero seguente.

COMMISSIONE DIOCESANA

7.- In ogni diocesi si costituirà una Commissione diocesana, formata da almeno 5 persone qualificate e competenti di problemi assistenziali, ordinariamente non implicate nella gestione di Opere ed Istituti assistenziali (1).

8.- La Commissione diocesana svolgerà le seguenti funzioni:

a) promozione e programmazione dell'azione caritativa e assistenziale della Chiesa locale nell'ambito della programmazione pastorale generale;

b) coordinamento delle attività delle Opere assistenziali presenti in diocesi;

c) verifica della loro efficienza e funzionalità, sotto il profilo educativo, sanitario ed amministrativo;

d) qualificazione del personale degli Istituti;

e) cura dei rapporti con gli Enti pubblici locali di assistenza.

9.- In particolare, i compiti della Commissione diocesana sono:

a) raccogliere i dati statistici relativi alle Istituzioni e alle Opere assistenziali esistenti nell'ambito della diocesi;

b) mantenere stretti e continui rapporti con i singoli Istituti e Opere cattoliche di assistenza sociale, in un clima di collaborazione, d'intesa e con spirito di servizio, provvedendovi con visite ordinarie e straordinarie o con incontri su invito degli Istituti;

c) organizzare le iniziative di aggiornamento e di qualificazione degli Istituti, d'intesa e in armonia sia con la Commissione regionale sia con la Commissione nazionale;

(1) Si ritiene che debbano farvi parte un sacerdote del clero regolare o diocesano, un assistente sociale o un esperto di problemi educativi assistenziali, un sanitario, un esperto di amministrazione.

d) verificare che siano osservati i criteri e le esigenze minime di conduzione degli Istituti (*standards* assistenziali), nei loro diversi aspetti;

e) indicare la posizione giuridica piu' idonea ai singoli Istituti;

f) esaminare, su relazioni annuali dei responsabili degli Istituti, e se necessario con apposite visite, l'impostazione, l'andamento e l'amministrazione degli Istituti, offrendo gli opportuni suggerimenti;

g) informare l'Ordinario del luogo sulla situazione degli Istituti, formulando un giudizio di merito sull'idoneita' e funzionalita' di ciascuno di essi;

h) nel caso di fondazione di nuove Opere, pur nel rispetto dell'apporto delle iniziative dei singoli Enti come delle Congregazioni religiose, dare un giudizio di merito relativamente al tipo di Istituto, alla ubicazione e all'intestazione patrimoniale, perche' queste possano armonizzarsi e integrarsi con quelle gia' esistenti, nell'intento di rendere un servizio piu' utile alla comunita'.

La indicazione della Commissione dovra' tener conto anche di una visione regionale del problema;

i) se il giudizio finale della Commissione sull'Istituto visitato, di cui alla lettera g), non risultasse positivo, questa dovra' fornire indicazioni e suggerimenti ai responsabili dell'Istituto, perche', nel piu' breve spazio di tempo, possano provvedere ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. Qualora il giudizio risultasse completamente negativo, d'intesa con i responsabili sia dell'Istituto che degli Enti pubblici interessati, si procedera' alla sua chiusura.

CONSULTA NAZIONALE

10.-La Consulta nazionale svolgera' compiti di studio e di consulenza alle dipendenze ed in armonia con la Commissione nazionale, in modo da indicare le linee di orientamento e di azione comune per la impostazione e la soluzione dei problemi assistenziali, e per affrontare le questioni di interesse generale.

11.-Particolare attenzione dovra' essere posta allo studio delle proposte di legge in materia di assistenza sociale, perche' in esse siano concretamente salvaguardati i diritti riconosciuti dalla Costituzione Italiana alle libere Istituzioni assistenziali.

12.-I necessari e opportuni contatti con la Santa Sede e i relativi Dicasteri, saranno mantenuti tramite gli organismi statutari della C.E.I.

13.-La Consulta nazionale dovrà offrire il proprio apporto per la realizzazione del piano pastorale relativo all'assistenza sociale, predisposto e preparato dalla Commissione nazionale.

CONSULTA REGIONALE

14.-La Consulta regionale è formata dai rappresentanti delle Istituzioni e delle Opere assistenziali esistenti nell'ambito della regione.

Nella designazione dei rappresentanti delle Istituzioni e delle Opere si dovrà tener conto della presenza proporzionale:

- a) dei vari settori in cui l'assistenza si articola nell'ambito della regione;
- b) delle più importanti Istituzioni esistenti nella regione stessa;
- c) delle categorie degli operatori assistenziali: clero diocesano, regolare, religiose, laici.

15.-I compiti della Consulta regionale sono analoghi a quelli della Consulta Nazionale, debitamente rapportati alle esigenze delle singole Regioni e al loro ambito di azione.

La Consulta regionale, inoltre, dovrà attuare le linee di azione pastorale indicate dalla Conferenza Episcopale regionale.

CONSULTA DIOCESANA

16.-La Consulta diocesana è formata dai rappresentanti delle Istituzioni e delle Opere assistenziali esistenti nell'ambito della diocesi. Qualora le Istituzioni e le Opere fossero numerose, la designazione dei rappresentanti dovrà tener conto della presenza proporzionale:

- a) dei vari settori in cui l'assistenza si articola nell'ambito della diocesi;
- b) delle Istituzioni e delle Opere più importanti e significative che svolgono attività assistenziali;
- c) delle categorie degli operatori assistenziali: clero diocesano, regolare, religiose, laici.

17.-I compiti della Consulta diocesana sono:

a) studiare e promuovere una azione idonea e rispettosa perche' i responsabili del settore abbiano chiara coscienza del delicato compito che svolgono;

b) studiare i problemi di comune interesse nell'ambito della diocesi, impegnandosi ad attuare le indicazioni anche a carattere pastorale;

c) aggiornare la Consulta regionale dei piu' importanti e gravi problemi del settore, esistenti in diocesi.

N.B. - 1) Le diocesi che non hanno dimensioni e forze sufficienti, possono costituire una Commissione e una Consulta interdiocesane.

2) Poiche' le visite e le ispezioni ordinarie e straordinarie sono servizi e prestazioni di cui si avvalgono gli Istituti e dalle quali ricevono vantaggio (anche perche' preparatorie e liberatrici di pubblici controlli), le spese necessarie per le visite e l'ordinario funzionamento della Commissione, dovranno essere sostenute dai singoli Istituti visitati.

Questo Regolamento e' stato approvato dal Consiglio di Presidenza, nella sessione del 20-22 gennaio 1970, a norma dell'art. 19/g dello Statuto della C.E.I..

POSIZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA IN MATERIA DI EUCHARISTIA COMUNE TRA CRISTIANI DI DIVERSE CONFESIONI

La Nunziatura Apostolica d'Italia, con lettera n. 27/70 del 13.I.1970, ha trasmesso la seguente Dichiarazione del Segretariato per l'unione dei cristiani circa l'intercomunione, nella quale si richiamano e si riaffermano i principi e le direttive gia' date in passato a tale riguardo..

1.- In questi ultimi tempi, in varie parti del mondo, sono state prese delle iniziative nel campo della partecipazione comune all'Eucaristia, impegnando da una parte fedeli e clero della Chiesa cattolica e, dall'altra,